



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI TORINO**

COMUNICATO STAMPA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Torino, 29 giugno 2015

Con provvedimento del 23 giugno 2015, il Procuratore della Repubblica ha emanato i nuovi “Criteri di organizzazione dell’Ufficio” che, entrati in vigore il 25 giugno successivo, sostituiscono le precedenti Linee Guida del 15 luglio 2013.

Nella formulazione dei nuovi criteri di organizzazione il Procuratore si è attenuto alla normativa primaria in materia, cioè quella di cui all’Ordinamento Giudiziario (in particolare, Titolo III “*Del Pubblico Ministero*” del R.D. 30.1.1941 n. 12) e alle “*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero*” di cui al D.lgs. n. 20 febbraio 2006, n. 106 (come modificato con L. 24 ottobre 2006 n. 269), così esercitando le competenze attribuitegli, tra cui, in particolare, quelle previste nell’art.1 comma 6, secondo cui:

“Il procuratore della Repubblica determina:

- a) i criteri di organizzazione dell’ufficio”;*
- b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare a un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio;*
- c) le tipologie dei reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica” .*

Il tutto nel quadro dei principi costituzionali sull’assetto della magistratura e, in particolare, del pubblico ministero, nonché delle altre norme costituzionali (che più direttamente riguardano le garanzie ed i diritti dei cittadini) e di norme e principi procedurali in senso stretto, a partire da quelle relative al rispetto del contraddittorio (e, dunque, del ruolo degli avvocati), nonché della correttezza e completezza dell’attività investigativa, anche nell’interesse delle persone indagate e/o imputate.

Lo sforzo di rinnovamento dei criteri organizzativi dell’Ufficio è finalizzato, oltre che a specifici obiettivi gestionali indicati nel documento ed al perseguimento della ragionevole durata del processo, anche a conseguire gli obiettivi previsti dal D.lgs. n. 106/2006 e ricordati dal Csm nella Risoluzione 21 luglio 2009, cioè:

- il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1, co. 2 D.lgs. n. 106/2006);

- l'efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie (art. 4, co. 12 D.lgs. n. 106/2006).

Interlocuzioni preliminari al varo dei nuovi criteri di organizzazione

Nella illustrata prospettiva è stata realizzata, nei mesi passati, una intensa interlocuzione oltre che con le varie componenti dell'ufficio (magistrati, dirigenza del personale amministrativo e personale stesso, Vice Procuratori Onorari e responsabili delle varie Aliquote della Sezione di P.G.), anche con i Presidenti f.f. della Corte d'Appello e del Tribunale di Torino, nonché con il Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte d'Appello, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e con il Direttivo della Camera Penale "V. Chiusano" di Torino.

Sono state valutate le novità legislative intervenute nel 2014 e nel 2015, ed analizzati i decreti legislativi *in itinere*, nonché i provvedimenti del CSM in tema di "priorità" del luglio del 2014. Sono state tenute doverosamente presenti anche le conclusioni e le valutazioni contenute nella relazione dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia, conseguente ad Ispezione ordinaria effettuata presso questo ufficio dal 9.9.2014 al 3.10.2014, riguardante il quinquennio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2014

Elenco dei principali interventi innovativi o di modifica dei criteri di organizzazione dell'Ufficio vigenti ("Linee guida" del 15.7.2013)

Sono state così individuate ed analizzate alcune criticità di tipo organizzativo che, a prescindere dall'alto numero di vacanze nell'organico del personale amministrativo (che peraltro dimostra encomiabile dedizione nell'espletamento dei propri compiti quotidiani) e delle vacanze nell'organico dei magistrati, meritavano, a giudizio del Procuratore, gli interventi correttivi o innovativi sotto elencati.

Tali interventi, limitando la schematica elencazione a quelli del tutto innovativi, riguardano:

- 1) la rideterminazione dei Gruppi specializzati della Procura e delle rispettive competenze, con creazione di alcuni nuovi gruppi, riunificazione di alcuni già esistenti e con assestamenti delle rispettive competenze.**

I gruppi specializzati ora esistenti sono i seguenti:

- **Gruppo 1 – Direzione Distrettuale Antimafia.** 8 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Vicario, dr. Sandro Ausiello. Le competenze in tema di criminalità organizzata comune, già trattate dalla DDA sono state attribuite al Gruppo 2, appresso indicato;

- **Gruppo 2 – Criminalità organizzata comune e Sicurezza urbana.** 9 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Dr. Paolo Borgna. Questo gruppo ha assorbito alcune delle competenze del cancellato Gruppo Sicurezza Urbana e quella in ordine ai reati informatici già attribuita al Gruppo 3;
- **Gruppo 3 – Misure di Prevenzione, Riciclaggio e Usura.** 6 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Dr. Alberto Perduca;
- **Gruppo 4 – Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati.** 8 sostituti + Coord.: Sost. Proc. dr. Raffaele Guariniello. E' stata attribuita a questo gruppo la competenza sui reati commessi per colpa medica e, in genere, professionale;
- **Gruppo 5 – Diritto penale dell'economia.** 9 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi;
- **Gruppo 6 – Reati contro le fasce deboli ed Affari Civili.** 12 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Dr.ssa Anna Maria Loreto. E' apparso opportuno concentrare maggiormente, all'interno del gruppo in questione, le competenze relative agli "Affari Civili". Infatti, le materie di natura civilistica che richiedono l'intervento del PM sono sempre più numerose ed importanti. Ci si riferisce, in particolare, ai ricorsi in materia di volontaria giurisdizione, per interdizione (con nomina tutori), per inabilitazione (con nomina curatori) e per nomina di amministratore di sostegno; ai pareri nelle procedure di separazione giudiziale tra coniugi o di scioglimento degli effetti civili dei precedenti matrimoni civili o concordatari, sia consensuali che contenziose; alle competenze in tema di "convenzioni di negoziazione assistita" ex art. 6 L. n. 162/2014; alle procedure per querele di falso; a quelle per riconoscimento di maternità o paternità etc., nonché a quelle per infrazioni disciplinari professionali.
Tali numerose attività impongono una "salto di qualità" nel settore delle competenze in campo civile della Procura della Repubblica di Torino che saranno affidate, per turni di 3 mesi, a coppie di sostituti facenti parte della Sezione Affari semplici.
- **Gruppo 7 – Affari dell'immigrazione.** 2 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Dr.ssa Anna Maria Loreto. I pareri relativi ai ricorsi di immigrati avverso il diniego della protezione internazionale, cioè dello status di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria (D. Lgs. 19.11.2007 n. 251), o relativi ai ricorsi di immigrati avverso il diniego della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 D. Lgs. n. 286/98) e della protezione temporanea (D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85) riguardano materia di grande rilievo giuridico ed umanitario che richiede un intervento attento e non burocratico della Procura. Sono state previste possibilità di confronto con l'Avvocatura per aggiornamento giurisprudenziale ed analisi delle prassi ai fini di un più efficace e rapido iter delle pratiche.

- **Gruppo 8 – Reati contro la Pubblica Amministrazione.** 8 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Dr. Andrea Beconi. E' stata attribuita a questo gruppo la competenza ex art. 11 cpp sui procedimenti a carico di magistrati del distretto di Genova;
- **Gruppo 9 – Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Reati in occasione di manifestazioni pubbliche.** 6 sostituti + Coord Proc. Agg. Dr. Alberto Perduca. Sono state unificate in questo gruppo le competenze del precedente "Gruppo terrorismo" e del soppresso "Gruppo Tav";
- **Sezione 10 – Affari Semplici** (che per ragioni logistiche entrerà in funzione dal 15 settembre c.a.): Coordinatore: sost. Dr. Vincenzo Pacileo, con turni settimanali per tutti i sostituti (salvo motivate esenzioni). Si tratta di una Sezione di nuova costituzione che tratterà tutti i reati di competenza del Giudice di Pace e quelli di competenza del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio, purchè caratterizzati da semplicità e serialità dei reati stessi, tali da non richiedere particolari indagini.
- **Gruppo 11 – Esecuzione.** 3 sostituti + Coord.: Proc. Agg. Vicario, dr. Sandro Ausiello;

2) **la cancellazione delle sezioni specializzate autonome con competenze investigative** (con trasferimento di queste ai Gruppi esistenti o a quelli costituiti ex novo): Sezione Casi Irrisolti, Sezione Tratta e sfruttamento della prostituzione e Sezione Animali maltrattati, nonché cancellazione del Servizio Multifunzionale;

3) **la conferma di uffici organizzativi composti da magistrati e personale amministrativo e la istituzione di un Ufficio Stage e Tirocini Formativi.**

E' stata confermata, vista la qualità del lavoro sin qui svolto, la scelta di affidare specifici compiti organizzativi ad uffici da tempo esistenti in questa Procura (di cui fanno parte magistrati e personale amministrativo) quali:

- l'Ufficio Vice Procuratori Onorari (V.P.O.)
- l'Ufficio Intercettazioni con collegata Sezione di P.G. di informatica forense
- l'Ufficio Informatico;
- gli Uffici di controllo su tutte le spese dell'Ufficio;
- l'Ufficio Assistenze Vittime deri rati;
- l'Ufficio Rogatorie Passive ed internazionali.

E' stato istituito l'Ufficio Stage e Tirocini formativi cui sono stati assegnati un Procuratore Aggiunto (il dr. Borgna) ed un sostituto.

4) **le modiche o la cancellazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti**, la cui adozione era stata a suo tempo determinata dalle difficoltà di gestione dell'elevato numero di procedimenti penali iscritti e dalla necessità di farvi fronte, selezionando quelli da trattare con maggior urgenza rispetto ad altri. Pur apprezzando le ragioni che hanno a suo tempo determinato in questo ufficio la selezione e la formalizzazione dei suddetti criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica ritiene che siano intervenute circostanze e ragioni tali da imporre sensibili modifiche al descritto sistema (da considerarsi superato) anche per evitare il rischio di intaccare il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La "postergazione" dei fascicoli caratterizzati da minore priorità, peraltro, ha prodotto conseguenze non previste e comunque da evitare quali l'elevato numero di procedimenti archiviati per prescrizione del reato (la Procura di Torino, in particolare, nel quinquennio 1.1.2010 – 31.12.2014 ha formulato ben 43.162 richieste di archiviazione per prescrizione del reato relativamente a fascicoli iscritti a Mod. 21, pari al 26,73% del totale dei procedimenti a carico di indagati noti iscritti nello stesso periodo, 163.221, vale a dire più di 1/4 del totale stesso).

I criteri di priorità, peraltro, contenevano in parte principi condivisibili di carattere generale, già interni al sistema processuale, che per questo non hanno certo bisogno di dettagliata "codificazione amministrativa"¹, mentre per altra parte si riferivano a norme dettate per esigenze e finalità contingenti (ad es., il D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, recante "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" o art. 34 d.lgs. 274/2000, norma dettata dal Legislatore per i procedimenti di competenza del giudice di pace o ancora l'art. 2 ter del citato D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni

¹Tali principi già suggeriscono, sia in relazione alla materia specialistica che a quella ordinaria, la trattazione nell'ordine dei:

- reati di competenza dei giudici collegiali (Corte d'Assise e Tribunale);
- reati, anche se attribuiti alla competenza del giudice monocratico, che richiedono la trattazione in udienza preliminare
- reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico per cui è consentita la citazione diretta a giudizio.

In questa cornice procedurale (che indirettamente rimanda alla gravità dei reati), i magistrati dell'Ufficio **oltre che alla entità delle pene edittali previste per i reati** trattati, riserveranno particolare attenzione anche allo **stato di detenzione degli indagati (o alla loro sottoposizione ad altre misure restrittive)**, nonché ai **procedimenti in cui sia presente una persona offesa, tanto più se costituita formalmente quale parte civile, portatrice di un effettivo interesse a veder perseguito il reato subito** (avendo comunque presente la reale rilevanza sociale della condotta trasgressiva), e a **quelli riguardanti illeciti in cui la lunghezza delle procedure determini spese a carico dello Stato** (ad es., per il mantenimento di sequestri).

Trattasi però di criteri meramente orientativi che non possono giustificare la scelta di ritardare il promovimento dell'azione penale per i procedimenti di cui sia stata definita la fase della indagine preliminare.

dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, come si ricava dal testo, detta invece previsioni per i dirigenti degli Uffici giudicanti per l'individuazione di criteri e modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241) che non possono ritenersi estensibili alla attuale situazione di questo ufficio e che, comunque, devono considerarsi superati da interventi legislativi di sicuro contenuto deflattivo (tra cui la L. 28 aprile 2014, n. 67 che nel Capo III -sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, artt. da 9 a 15 bis, ha previsto importanti modifiche al C.P.P., al C.P. e alle Norme di Attuazione, Coordinamento e Transitorie del Cpp, riguardanti gli irreperibili con l'eliminazione del *processo contumaciale*; il Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 che ha introdotto "*Disposizioni in materia di non punibilità del fatto per particolare tenuità..*"), da disegni di legge in tema di depenalizzazione di numerosi reati e dalle delibere del CSM del 9 e del 10 luglio 2014 in cui rispettivamente si afferma che, per quel che attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, i dirigenti delle Procure della Repubblica, devono innanzitutto tenere conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti e che "*non potranno essere adottati provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione*" (con il rischio di non prestare la dovuta considerazione ad aspettative e diritti delle parti offese: ndr)

5) la eliminazione della classificazione delle Notizie di Reato e della conseguente suddivisione dei relativi procedimenti in procedimenti di "Fascia A", "Fascia B" e "Fascia C"²: si tratta di una modifica conseguente

² **i reati di "Fascia A"** erano individuati in tutti quelli per i quali sia prevista, per il rinvio a giudizio, l'udienza preliminare; nei procedimenti tipici delle "specializzazioni"; nei procedimenti per i reati commessi da magistrati o in danno di magistrati (art. 11 c.p.p.); nei procedimenti per i quali, per effetto della accertata complessità delle indagini necessarie, venga disposto il transito dalla "fascia B" alla "fascia A".

i reati di "Fascia B" erano individuati in tutti quelli non rientranti nella Fascia "A", in quella "C" e che non siano di competenza del Giudice di Pace, cioè: in tutti quelli per i quali non si debba procedere, per il rinvio a giudizio, attraverso la celebrazione della udienza preliminare e per i quali le indagini necessarie non risultino complesse; in quelli non rientranti nelle aree di "specializzazioni" ;

i reati di "Fascia C" erano individuati in tutti quelli che, per effetto del catalogo delle priorità (di cui si è detto prima), non rientrando nella Fascia "A" ed in quella "B", vengono, per decisione dei Proc. Aggiunti, "*postergati e assegnati al Procuratore Aggiunto o al Coordinatore i quali segnalano la scelta da loro compiuta apponendo una "C" sulla scheda di iscrizione*" Trattasi, cioè, di reati per i quali è formalizzata la possibilità di una trattazione successiva a quelli di "Fascia "A" e "B": nella sostanza, sono reati la cui trattazione veniva tendenzialmente rinviata in attesa della loro estinzione per prescrizione.

alla cancellazione dei criteri di priorità ed alla necessità di eliminare le criticità derivanti dai numerosi soggetti o uffici che, a seguito di quella distinzione, intervenivano nell'esame, registrazione, assegnazione e prima gestione delle notizie di reato, a partire da quelli che davano vita al servizio denominato *“Servizio e turno per le notizie di reato”*, con conseguente accumulo di un elevato numero di procedimenti in uffici centralizzati;

- 6) **la eliminazione del Turno “Fascia B” e della Segreteria Centralizzata 415 – bis cpp:** si tratta di modifiche conseguenti alla cancellazione della suddivisione dei procedimenti nelle citate Fasce “A”, “B” e “C”. **Il turno “Fascia “B”** era quello che vedeva giornalmente un Procuratore Aggiunto, un Sostituto, un VPO e unità di P.G. addetti alla procedura di classificazione e registrazione dei procedimenti. La **Segreteria centralizzata 415 bis** era quella costituita per incombenze relative ai soli fascicoli di “Fascia B”.
- 7) **la istituzione del Turno giornaliero iscrizione delle notizie di Reato (cui vengono addetti il Procuratore, gli Aggiunti e i Sostituti Coordinatori) e le conseguenti nuove modalità di registrazione, assegnazione e trattazione delle notizie di reato ordinarie (cioè non attribuite alla competenza dei gruppi specializzati), secondo criteri automatici informatizzati :** si tratta di modifiche conseguenti alla cancellazione del “Turno Fascia B” e delle precedenti complesse modalità di iscrizione delle notizie di reato. Il nuovo sistema prevede quanto segue.

Al Turno giornaliero Iscrizione Notizie di Reato sono destinati il Procuratore della Repubblica, gli Aggiunti e i Sostituti Coordinatori che esamineranno tutte le notizie pervenute nel giorno precedente da iscriversi a Mod. 21 (indagati noti) e a Mod. 44 (indagati ignoti, provvedendo - in questo caso - con procedure semplificate in considerazione del numero delle NR che pervengono giornalmente all'ufficio),

I Procuratori Aggiunti e Sostituti Coordinatori di turno, con apposita ed aggiornata scheda, cureranno la registrazione delle notizie di reato loro pervenute, salvo quelle che invieranno ai colleghi Aggiunti in relazione alle competenze dei Gruppi specializzati rispettivamente da loro coordinati (ed in tal caso l'assegnazione sarà deliberata dal Coordinatore del gruppo specializzato). Conseguentemente:

- **assegneranno a se stessi** quei procedimenti che dovessero risultare suscettibili di richiesta di archiviazione allo stato degli atti o di trasmissione ad altri uffici requirenti competenti, inclusi quelli di immediata definizione da iscriversi a Mod. 44 e a Mod. 45 (atti non contenenti notizie di reato);

- **assegneranno ai sostituti gli altri procedimenti con il sistema informatico della assegnazione automatica-ordinaria.**

Il sistema informatico di iscrizione delle notizie di reato viene dotato di appositi automatismi fondati sull'accoppiamento dei singoli procedimenti penali da iscrivere ed assegnare (secondo l'ordine cronologico di arrivo in Procura) e l'ordine alfabetico dei cognomi dei sostituti.

Ad es., il primo procedimento da registrare verrà assegnato (tenendo presente la successione dei cognomi dei magistrati) ad Abbatecola, il secondo ad Aghemo, il terzo ad Arnaldi di Balme, l'ultimo a Traverso, con successiva ripresa dell'assegnazione automatica da Abbatecola e comunque fino ad esaurimento dei fascicoli da assegnare nel turno giornaliero. Nel turno del giorno successivo, l'assegnazione dei procedimenti riprenderà dall'interruzione del giorno precedente. **In tal modo, l'assegnazione assicurerà carichi tendenzialmente omogenei** (pur nella imprevedibile diversità delle attività da compiere) **ed impossibilità di conoscere o prevedere il PM assegnatario di querele, denunce e quant'altro.**

8) le modifiche ai criteri di iscrizione e gestione degli atti che non contengono notizie di Reato (fascicoli iscritti a Mod. 45);

I procedimenti da iscrivere a Mod. 45 sono quelli relativi ad atti non contenenti notizie di reato. La prassi precedentemente in vigore presso questa Procura era caratterizzata dall'iscrizione di un numero eccessivo di tali fascicoli, e nella loro definizione mediante richiesta di archiviazione inviata al Giudice delle Indagini Preliminari. La prassi è sicuramente da modificare, pur se, quanto al secondo rilievo, è sicuramente apprezzabile l'evidente ratio della scelta, cioè quella di consentire l'intervento di un controllo giurisdizionale sulla decisione di archiviare il procedimento adottata da parte del PM.

Il Procuratore della Repubblica, cui risale anche la responsabilità di definire le modalità di iscrizione, ha ritenuto comunque di doversi conformare ad altro indirizzo tracciato in provvedimenti del CSM del 15.7.2009, del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed in interventi sul tema del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione .

Pertanto è stato disposto che:

- si devono usare criteri rigorosi nell'iscrizione di fascicoli di varia tipologia (comunque tutti non contenenti N.R.) a Mod. 45, non essendone prevista l'archiviazione con provvedimenti giurisdizionali;
- tali procedimenti saranno archiviati con provvedimento interno e successivo invio all'Archivio dell'Ufficio;
- nel caso in cui, a seguito delle indagini svolte, emergano notizie di reato, i fascicoli iscritti a Mod. 45 saranno immediatamente iscritti a Mod. 21 (nel caso in cui gli indagati siano noti) o a Mod. 44 (nel caso in cui gli indagati siano

ignoti), con il successivo corso normalmente previsto per questi procedimenti e, dunque, nel caso di richiesta di archiviazione, con l'invio di questa al Giudice delle Indagini Preliminari per le conseguenti decisioni;

9) la istituzione dei seguenti tre turni per magistrati:

- Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi (giornaliero);
- Turno urgenze (giornaliero);
- Turno Affari semplici (settimanale);

Il “Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi” è previsto per tutti i Sostituti, salvo gli esoneri autorizzati, ed è stato istituito anche a seguito dell'assorbimento in altri gruppi specializzati delle competenze del gruppo Sicurezza Urbana, ai cui componenti, secondo il precedente sistema, era attribuito il compito di trattare le richieste di convalida e provvedimenti vari conseguenti ad arresti e fermi per i soli reati di competenza del gruppo stesso. Tale sistema presentava delle criticità connesse al fatto che i sostituti che ne facevano parte erano competenti solo per le convalide ed altri provvedimenti connessi agli arresti e fermi, mentre erano i sostituti di un diverso turno a ricevere notizia di arresti e fermi, senza poi doversi occupare del successivo iter procedurale.

Con la conseguenza che i magistrati addetti alle convalide nulla conoscevano di quanto aveva determinato arresti e fermi, rispetto ai quali non avevano neppure impartito alcuna disposizione.

Il Sostituto addetto a questo turno sarà reperibile per 24 ore (dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo), anche attraverso un recapito telefonico mobile per intervenire in ordine ad arresti, fermi di P.G. (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di PG per identificazione ex artt. 349 cpp ed 11 L. 18.5.1978 n. 191), nonché per omicidi e decessi .

Per quanto riguarda i decessi conseguenti ad infortuni sul lavoro ed a sospetta colpa professionale medica, nonché per qualsiasi urgenza relativa a tali settori, conformemente alla prassi attuale ed in considerazione della specializzazione richiesta, è confermata la scelta di un ulteriore Turno, della durata di una settimana, cui sono destinati i componenti del Gruppo 4 -Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati

Turno urgenze

La delicatezza dei compiti del Pubblico Ministero a seguito di arresti, fermi, omicidi e decessi, nonché la necessità di esaurirli – ai fini delle procedure di convalida per arresti e fermi – entro termini ristretti, impongono di creare un separato turno per le urgenze quotidiane e per le emergenze che si possono manifestare durante l'orario di ufficio (richieste urgenti della P.G.,

formulazione di pareri vari, adempimenti urgenti relativi a procedimenti contro ignoti etc.). Il sostituto di turno-urgenze, dunque, non è competente per le attività proprie del collega di turno esterno, se non per la ipotesi eccezionale appresso indicata.

Inoltre, il sostituto di Turno Urgenze, potrà, nell'arco delle 24 ore del proprio turno, essere chiamato a svolgere attività proprie del Sostituto addetto al "Turno arresti, fermi, omicidi e decessi", quando questi si trovi nella impossibilità di farvi fronte in ragione di eventi non prevedibili e/o che richiedano assorbente impegno

Il **Turno Affari semplici**, invece, riguarda tutti i sostituti, ha la durata di una settimana e concerne tutti gli adempimenti propri del sostituto addetto, in quella stessa settimana, alla neo costituita Sezione 10 - Affari Semplici

10) le precisazioni alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica, del Vicario e degli Aggiunti.

Tali attribuzioni sono state meglio specificate (quelle del Procuratore della Repubblica sono definite dal D.L.vo n. 106/2006, come modificato dalla l. 269/2006 "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero") nel quadro dei principi costituzionali sull'assetto della magistratura e, in essa, del pubblico ministero, come d'altronde sottolineato nelle Risoluzioni 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura. Fermo restando il dovere di interlocuzione dei Sostituti con i Coordinatori dei gruppi specialistici di appartenenza, non è prevista la necessità di assenso sulle richieste di intercettazione telefonica ed ambientale in quanto non contemplato dalla legge. Ai Procuratori Aggiunti, oltre ai compiti di coordinamento dei gruppi specializzati, sono stati delegati anche compiti amministrativi.

11) La formulazione di linee guida generali per i sostituti e la polizia giudiziaria.

Tali linee guida sono state formulate ex art. 4 D. L.vo 106/2006, secondo cui compete al Procuratore della Repubblica la determinazione dei criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria e delle risorse finanziarie e tecnologiche.

La fase d'avvio delle indagini e le modalità di ricerca della notizia di reato, infatti, sono inevitabilmente destinate a ripercuotersi sul risultato finale dell'inchiesta, condizionato dalla qualità delle prove e dalla loro "resistenza" al contraddittorio dibattimentale.

Per tale ragione, si è raccomandato ai magistrati dell'ufficio di esercitare puntualmente, sin dalle loro prime fasi, il potere-dovere di direzione delle

indagini preliminari attribuiti al Pm dagli artt. 109 Cost. e 327 c.p.p., nonché quello di selezione dei mezzi di ricerca delle prove (ex artt. 244 e segg. cpp.) che poi dovranno essere utilizzate davanti al giudice.

Tale ovvia raccomandazione, naturalmente, non comporta affatto l'auto-attribuzione di impropri poteri gerarchici rispetto alle strutture investigative, ma solo lo scopo di assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio attraverso una prassi di interscambio virtuoso di conoscenze ed esperienze, la elaborazione comune di strategie investigative ed il rispetto delle esigenze di coordinamento investigativo, il tutto in un'ottica di più rapido svolgimento delle indagini (e delle fasi processuali conseguenti) e di maggior risparmio di ogni tipo di risorsa.

12) le nuove modalità di impiego di una parte del personale amministrativo con distribuzione alle segreterie dei magistrati di vari compiti sin qui svolti da quelle centralizzate;

Le limitate e – rispetto alle esigenze dell'ufficio - sottodimensionate risorse disponibili hanno imposto una utilizzazione più razionale delle medesime, in modo che sia consentito il raggiungimento di alcune priorità organizzative.

I criteri di impiego delle risorse, infatti, si riflettono indirettamente anche sui tempi di trattazione dei procedimenti e sulla efficacia dell'azione dell'ufficio.

In particolare, se in passato si è provveduto a creare e rafforzare strutture centrali di segreteria allo scopo di alleggerire il lavoro delle segreterie dei magistrati, deve rilevarsi ora che le prime sono in decisa sofferenza sia per carenza di organico, sia per eccesso di attribuzione alle stesse di competenze che, invece, riguardano direttamente gli uffici dei singoli magistrati, sia per effetto di scelte organizzative che hanno prodotto accumulo “centralizzato” di arretrati.

Pertanto, sono state innanzitutto ricondotte alla competenza delle segreterie dei singoli magistrati alcuni specifici adempimenti Dall'altro, sono state riviste le competenze e la composizione delle strutture centralizzate, anche alla luce della istituzione della “Sezione Affari Semplici”, per meglio redistribuire l'impegno del personale amministrativo e così garantire la funzionalità complessiva dell'ufficio in situazione di scarsità di risorse umane e finanziarie, ottimizzando e valorizzando quelle esistenti.

13) la formulazione di linee guida per i rapporti con gli Avvocati;

Il ruolo del Procuratore della Repubblica comporta il dovere primario di confronto quotidiano con l'Avvocatura, co-protagonista della giustizia. Altrettanto, ovviamente, vale per tutti i magistrati che esercitano le funzioni di Pubblico Ministero.

Per questa ragione, va riservata particolare attenzione anche al necessario e costante confronto con gli Avvocati nella convinzione di poter individuare e superare, anche per quella via, criticità organizzative dell'Ufficio.

Con il nuovo provvedimento, dunque, si stabilisce quanto segue:

- la estensione della possibilità per gli Avvocati di accedere alla copia digitalizzata del fascicolo processuale, in modo da poter consultare gli atti e chiedere il rilascio delle copie di interesse;
- la estensione della possibilità per gli Avvocati, grazie ad ulteriori procedure realizzate o in fase di studio, di richiedere informaticamente, tramite specifico punto d'accesso, alla Procura le notizie ex art. 335 co.3 c.p.p., ricevendole per la stessa via, nonché di formulare per la stessa via anche le richieste di informazioni sullo stato o l'esito dei procedimenti di cui sia stata resa nota o comunicabile l'intervenuta iscrizione;
- gli avvocati, a partire dalle ore 9,00 e fino alle 13.30 (cioè fino a mezz'ora prima dello scadere dell'orario di lavoro), possano accedere senza limitazioni agli uffici dei magistrati e della Polizia Giudiziaria e V.P.O. addetti al Sezione Affari Semplici, per conferire con i medesimi o per visione di atti in deposito e richieste di notizie alle segreterie;
- si è auspicato, comunque, la pratica della comunicazione anche informale tra magistrati e avvocati attraverso la posta elettronica, non solo per fissare appuntamenti, ma anche per ogni reciproca necessità (comprese le proposte di applicazione congiunta della pena ex art. 444 cpp o di adozione di altri riti alternativi): tale forma di agile comunicazione tra magistrati della Procura ed Avvocati consente all'evidenza risparmio di tempo e favorisce lo studio approfondito delle istanze;
- si è anche concordato con gli Avvocati, come si è detto, di prevedere periodici incontri con il neo costituito Gruppo che si occuperà dei temi connessi alla immigrazione (ricorsi avverso diniego di asilo politico e protezione umanitaria etc.), ai quali potrà partecipare anche il Procuratore, per verificare lo stato della giurisprudenza e delle prassi, nonché delle linee guida di questo Ufficio, in un settore che risulta di particolare rilievo per la tutela dei diritti fondamentali delle persone;
- è in fase di realizzazione il protocollo tra Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati concernente l'assistenza alle vittime dei reati ed il connesso progetto Dafne.

14) la formulazione di linee guida per i rapporti con gli organi di informazione.

- La necessità ed il dovere di corretta informazione sulle attività connesse all'amministrazione della Giustizia, anche in relazione alla fase delle indagini preliminari quando le circostanze lo consentano e comunque mai in

violazione del segreto e delle previsioni di cui all'art. 1, lett. "u", "v" ed "aa" del D. L.vo 23 febbraio 2006 n.109 (*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità...*), come modificato con Legge 24 ottobre 2006, n. 269, appaiono evidenti anche al fine di evitare sviamenti e strumentali rappresentazioni della verità dei fatti.

- In ossequio al disposto dell'art. 5 del D.L.vo 106/2006 i rapporti con gli organi di informazione saranno tenuti direttamente dal Procuratore della Repubblica o dai Coordinatori dei vari gruppi da lui delegati (in base a circolare del CSM relativa all'applicazione del citato art.5).
- Tale principio è stato dal Procuratore ribadito, sin dall'assunzione delle proprie funzioni, a tutti i Sostituti, a cui è stato fatto divieto, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Procuratore, di partecipare a conferenze stampa o di emettere comunicati stampa o di fornire comunque agli organi di informazioni notizie concernenti l'attività giudiziaria dell'ufficio.
- Le comunicazioni in ordine alle attività della Procura, che saranno ritenute utili e compatibili con le esigenze di segretezza delle indagini e che comunque verranno diffuse attribuendo le attività in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari dei procedimenti (art. 5 co. 2 D. L.vo 160/2006), verranno pertanto effettuate, normalmente a mezzo di comunicati stampa, dal Procuratore d'intesa con il Coordinatore del gruppo specializzato (o dal Coordinatore stesso, in assenza del Procuratore) competente in ordine alle attività d'interesse, nelle forme e con i tempi che saranno valutati opportuni.
- I sostituti segnaleranno ai Coordinatori dei Gruppi specializzati cui appartengono (o direttamente al Procuratore) le occasioni in cui ritengano utile la diffusione di comunicati stampa relativi alle indagini da loro dirette.
- Il Procuratore, come è tenuto a fare, vigilerà anche su possibili violazioni disciplinari concernenti le violazioni del dovere di riservatezza, competendogli l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati dell'ufficio che siano in contrasto con le predette disposizioni (art. 5 co. 4 D. L.vo 160/2006).

Sono stati confermati i criteri vigenti in tema di "personalizzazione delle udienze" rispetto alle sezioni penali del Tribunale, unitamente alla piena disponibilità dell'Ufficio ad adottare gli accorgimenti necessari ad adeguare l'applicazione dei predetti criteri alle eventuali indicazioni del Tribunale stesso conseguenti alle nuove linee organizzative dell'Ufficio.

Comunque, alla luce della qualità e quantità degli interventi innovativi derivanti dai nuovi Criteri organizzativi della Procura della Repubblica di Torino, il Procuratore si

riserva, dopo necessaria e periodica valutazione dei conseguenti effetti, di eventualmente apportarvi i correttivi necessari. Restano immutate le previsioni delle precedenti Linee guida organizzative o di circolari interne non modificate con il provvedimento del 23 giugno 2015.

Il Procuratore si riserva anche la elaborazione di un piano di smaltimento degli arretrati sin qui accumulatisi nelle segreterie amministrative centralizzate alla verifica dei risultati conseguenti ai primi mesi di applicazione dei presenti nuovi criteri organizzativi.

Il Procuratore della Repubblica ritiene doveroso ringraziare i Vice Procuratori Onorari in servizio presso questo ufficio che, esercitando con competenza e dedizioni le funzioni cui sono destinati (in udienza e fuori udienza) consentono alla Procura

-----oOo-----